

Comune di Celle Ligure



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO **DELL'ATTIVITA' DI BARBIERE E PARRUCCHIERE**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28 marzo 2001

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. E' oggetto del presente regolamento l'attività di barbiere e parrucchiere. La medesima attività è altresì disciplinata dalla Legge 14 Febbraio 1963, n° 161, modificata con Leggi 23 Dicembre 1970, n° 1142 e 29 Ottobre 1984, n° 735.

Art. 2

Definizione dell'attività

1. Con il termine "barbiere" si designano le attività per solo uomo relative al taglio della barba e dei capelli ed ogni altro servizio complementare che non comporta modifiche allo stato naturale del capello.
2. Con il termine "parrucchiere" si designano complessivamente sia le attività per solo uomo relative al taglio della barba, sia le attività esercitate indifferentemente su uomo e donna relative al taglio dei capelli, all'acconciatura, colorazione e decolorazione degli stessi, all'applicazione di parrucche ed ogni altro servizio complementare.
3. Alle imprese artigiane esercenti le attività di cui all'Art. 1 che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici strettamente inerenti alla propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni sul commercio.

Art. 3

Attività escluse

1. Restano escluse dalla definizione di cui all'Art. 2 le prestazioni a finalità terapeutica, nonché quelle d'estetista comprendenti tutti i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano dirette alla cura dell'aspetto estetico.
2. L'attività d'estetista può, ai sensi dell'Art. 9 della Legge 4 Gennaio 1990, n° 1, essere svolta anche unitamente alle attività di cui all'Art. 2 nella medesima sede, alle condizioni e con le modalità stabilite dalle rispettive leggi di riferimento, dal Regolamento Comunale per la disciplina dell'attività d'estetista e dal presente Regolamento.

Art. 4

Modalità di svolgimento dell'attività

1. Le attività oggetto del presente Regolamento non possono essere svolte in forma ambulante.
2. Le medesime attività possono essere altresì autorizzate se svolte presso il domicilio dell'esercente. In tal caso i locali adibiti all'esercizio della professione dovranno possedere la superficie minima richiesta all'Art. 6, c.1, lett. "g" e risultare comunque distinti e separati dai locali adibiti a civile abitazione in modo tale da evitare ogni promiscuità con la zona destinata ad uso di abitazione privata. I medesimi locali dovranno, inoltre, essere dotati, qualora richiesti, dalla competente A.S.L., di propri idonei servizi igienici;

3. Lo svolgimento della medesima attività è parimenti consentito, in modo saltuario ed eccezionale, presso il domicilio del cliente da parte di coloro che sono titolari di regolare autorizzazione comunale, o da loro dipendente incaricato, purché il cliente non possa recarsi presso il laboratorio per ragioni d'impedimento fisico o per altri giustificati motivi.
4. L'attività disciplinata dal presente Regolamento può essere inoltre esercitata presso Enti, istituti, ospedali, sedi o distaccamenti delle FF.AA. e simili, per il servizio delle sole collettività ivi ospitate, sempre che dotati di apposito locale in possesso dei requisiti di cui all'Art. 11 e subordinatamente al previo rilascio di apposita autorizzazione amministrativa che viene concessa in deroga ai requisiti di cui all'Art. 7. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente comma non è trasferibile sul territorio comunale.
5. Coloro che esercitano l'attività nei modi previsti ai commi 2-3-4 devono recare con sé l'autorizzazione o copia autentica di essa ed esibirla ad ogni richiesta agli organi di vigilanza.

Art. 5

Autorizzazione all'esercizio

1. L'esercizio delle attività di barbiere e parrucchiere è subordinato al rilascio della rispettiva autorizzazione da parte dell'autorità comunale che la rilascia in capo al richiedente e per i locali in essa indicati, previo accertamento dei requisiti previsti all'Art. 6 e sentita la Commissione consultiva di cui all'Art 20.
2. Il parere negativo espresso dalla Commissione consultiva è comunicato all'interessato entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Art.6

Accertamenti per il rilascio dell'autorizzazione

1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'accertamento:
 - a) del possesso, da parte dell'impresa di cui è o sarà titolare il richiedente l'autorizzazione, dei requisiti previsti dalla Legge n° 443/1985 (Legge quadro per l'artigianato) come modificata dalla Legge 20 Maggio 1997, n° 133. Nel caso di impresa non operante, l'accertamento dovrà riguardare l'esistenza dei presupposti che facciano fondatamente ritenere che l'attività sarà svolta secondo le disposizioni della Legge medesima;
 - b) della regolare costituzione dell'impresa societaria non avente i requisiti previsti dalla suddetta Legge n°443/1985 e s.m., nonché dell'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese e nell'albo della Camera di commercio;
 - c) della qualificazione professionale, per le attività cui vuol darsi avvio:
 - del richiedente l'autorizzazione se titolare di impresa artigiana individuale;
 - di uno, nel caso di due soci, o della maggioranza dei soci di impresa artigiana costituita ed esercitata in forma di società anche cooperativa, escluse le società a responsabilità limitata pluripersonali e per azioni od in accomandita per azioni. La qualificazione professionale dovrà essere posseduta: da tutti i soci accomandatari, nel caso di impresa artigiana costituita ed esercitata in forma S.a.s., dall'unico socio nel caso di impresa artigiana costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata unipersonale;
 - della persona che assume la direzione dell'azienda, quando si tratti di impresa societaria non artigiana. In tal caso la direzione dell'azienda deve essere

assunta da un socio della stessa, ovvero da un dipendente, che deve garantire la propria costante presenza in azienda. La qualità di dipendente posseduta da colui che dirige l'attività deve essere dimostrata con le modalità stabilite all'Art. 10, c. 1, lett. "e";

- d) dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento dell'attività, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati;
- e) dell'idoneità dei locali e delle attrezzature a norma della Legge n° 626 del 19 Settembre 1994 e successive modifiche;
- f) della distanza minima fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti come stabilita all'Art. 7;
- g) della superficie minima dell'esercizio, che non deve essere inferiore a mq.8 con lato minore di almeno ml.2.50, ed ogni posto deve disporre di mq.4.

.Art. 7 Distanze

- 1. La distanza minima per i nuovi esercizi e quelli esistenti è fissata in m.l 80 per la via più breve;
- 2. La misurazione delle distanze intercorrenti tra gli esercizi è valutata dagli organi di Polizia Municipale a norma del comma 2 dell'Art.2 della Legge 14 Febbraio 1963 n°161, sulla base del percorso pedonale più breve di collegamento tra gli esercizi in esame considerando la mezzeria degli ingressi più vicini. Per gli esercizi situati all'interno dei fabbricati, in cortili o altre aree non soggette ad uso pubblico, la distanza sarà misurata fino alla soglia di accesso al fabbricato o all'area. L'attraversamento della strada verrà effettuato ad angolo retto non seguendo necessariamente un attraversamento pedonale, in caso di dubbio tra i diversi sistemi di misurazione verrà considerata valida la distanza minore.

Art. 8 Organi competenti per gli accertamenti

- 1. Gli accertamenti di cui all'Art. 6 sono di competenza:
 - della Commissione Provinciale per l'Artigianato, quelli relativi alle lettere "a" e "c";
 - degli Organi del Comune, quelli relativi alle lettere "b", "f" e "g";
 - degli organi della Azienda Sanitaria Locale, quelli relativi alle lettere "c" e "d".

Art. 9 Contenuto dell'istanza

- 1. L'istanza di autorizzazione, in competente bollo, deve contenere:
 - a) le generalità ed il domicilio del richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza e codice fiscale), con la specificazione se titolare di impresa individuale artigiana ovvero Legale rappresentante di impresa collettiva;
 - b) sede e denominazione o ragione sociale, nel caso si tratti di impresa societaria;
 - c) il tipo di attività (barbiere, parrucchiere) cui si intende dare avvio;
 - d) l'ubicazione dei locali da destinare all'attività;
 - e) l'indicazione se l'attività stessa verrà svolta presso il domicilio del richiedente o

- presso le strutture di cui all'Art.4, comma 4;
- f) l'indicazione se l'attività verrà svolta unitamente all'attività di estetista;
 - g) le generalità, per le imprese societarie non artigiane, delle persone cui è affidata la direzione dell'azienda;
 - h) l'indicazione del presumibile termine d'approntamento dei locali ove si eserciterà l'attività.

Art. 10

Documentazione da allegare alla domanda

1. Alla richiesta di autorizzazione dovranno essere allegati:
 - a) Certificato della Commissione Provinciale per l'artigianato attestante la qualificazione professionale dei soggetti di cui alla Lettera "c" dell'Art. 6;
 - b) copia autentica dell'atto costitutivo della società;
 - c) pianta planimetrica dell'esercizio, in triplice copia, sottoscritta dal soggetto istante, in scala 1:100 ed indicante la destinazione dei singoli vani e la loro superficie;
 - d) comunicazione di consenso da parte dei proprietari o responsabili delle strutture di cui all'Art.4, c. 4, se necessario;
 - e) nel caso in cui l'impresa abbia la forma della società di capitale, estratto in copia autentica del libro matricola e del libro paga, recanti la regolare vidimazione da parte dell'istituto previdenziale, da cui risulti che il direttore responsabile è dipendente.
2. Nel caso di richieste di autorizzazioni per attività da esercitarsi presso il domicilio dell'esercente, la pianta planimetrica di cui alla lettera "c" del comma 1, dovrà prevedere anche la disposizione dei locali che conservano la destinazione residenziale.
3. Nel caso di richieste di autorizzazioni per l'attività da esercitarsi unitamente a quella di estetista nella medesima sede, se una delle due diverse attività risulta già essere precedentemente autorizzata, gli organi competenti provvedono al riaccertamento della permanenza dei requisiti igienico sanitari relativi all'autorizzazione già in essere.
4. Il certificato di cui alla lettera "a", la comunicazione di cui alla lettera "d" e gli estratti di cui alla lettera "e" del primo comma possono essere comprovati con dichiarazione, anche contestuale all'istanza, sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione; se l'istanza è spedita per posta o fax, dovrà essere corredata da fotocopia, anche non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Art. 11

Rilascio dell'autorizzazione

1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'acquisizione del parere del servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. attestante l'idoneità igienico-sanitaria dei locali, degli impianti elettrici e termoidraulici, delle attrezzature e delle apparecchiature impiegate, delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti che saranno usati e al personale addetto. L'Azienda Sanitaria Locale dovrà altresì, attestare il rispetto degli obblighi in tema di misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori previste dalla vigente normativa in materia, indispensabili per l'avvio dell'attività.

2. Ai fini delle verifiche di cui al comma 1, la competente struttura comunale provvede d'ufficio, all'inoltro alla A.S.L. di copia dell'istanza di autorizzazione corredata degli elaborati di cui all'Art. 10, c.l, lett. "c".
3. Del rilascio dell'autorizzazione l'autorità comunale provvede a informare i seguenti enti o uffici:
 - Commissione Provinciale per l'artigianato,
 - Sede Provinciale INAIL,
 - Camera di Commercio,
 - Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L
 - Ufficio Tributi del Comune,
 - Ufficio Urbanistica del Comune,
 - Polizia Municipale.

Art. 12

Condizioni igienico-sanitarie dei locali

Tutti i locali adibiti all'attività di parrucchiere e barbiere, devono corrispondere ai requisiti fissati dalle norme del Regolamento comunale di Igiene dell'edilizia, nonché alle norme di igiene del lavoro. Inoltre:

- a) i locali devono essere sempre puliti e ben areati, a mezzo di porte o finestre in diretta comunicazione con l'esterno, ovvero a mezzo di vasistas o altri dispositivi di ventilazione, ritenuti idonei dal responsabile Sanitario.
- b) Il pavimento e le pareti, sino ad una altezza di mt.1.80, devono essere lavabili e comunque tali da permettere la pulizia e la disinfezione più completa;
- c) I locali devono essere forniti di acqua corrente calda e fredda mediante allacciamento al pubblico acquedotto. Devono essere dotati altresì di servizi igienici e nel locale di parrucchiere deve essere situato un aspiratore;
- d) La distanza tra gli assi dei sedili contigui deve essere di almeno ml.1.50.

Art.13

Personale addetto

1. Il personale di lavoro e di assistenza di ambo i sessi, comunque adibito nell'esercizio, deve essere munito di libretto di idoneità sanitaria rilasciato dal competente servizio dell'Azienda Sanitaria Locale dal quale risulti l'immunità da malattie infettive e diffusive.
2. I libretti di idoneità sanitaria delle persone suddette devono essere tenuti in custodia dal conduttore dell'esercizio per essere esibiti ad ogni richiesta degli organi di vigilanza e sono soggetti a rinnovazione annuale di validità, previa visita sanitaria di controllo da praticarsi sempre a cura dell'A.S.L.

Art.14

Conduzione igienica dell'attività

1. Al titolare dell'autorizzazione incombono l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente:
 - a) l'esercizio e i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente con mezzi suggeriti ed approvati dalla competente A.S.L.;

b) gli attrezzi taglienti devono essere tenuti accuratamente puliti e preferibilmente dovranno essere monouso.

In alternativa dovranno essere immersi in sostanze disinfettanti idonee (ad esempio derivati dell'ammonio quaternario) o mediante apparecchiature di sterilizzazione.

c) Tutti gli attrezzi in genere occorrenti per l'attività devono essere sempre tenuti con la massima pulizia e, ove la loro natura lo richieda, disinfettati.

La disinfezione degli utensili e degli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti cutanee del cliente può anche eseguirsi a mezzo del calore;

d) I procedimenti tecnici di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono sempre essere seguiti da rapide e abbondanti areazioni dell'ambiente;

e) durante le applicazioni o l'uso di liquidi o sostanze infiammabili, deve essere evitato che nell'esercizio siano accese fiamme o si fumi;

f) segnalare al competente servizio dell'A.S.L. eventuali danni derivanti dall'uso di tinture o altri prodotti di cosmesi.

2. l'osservanza delle prescrizioni di cui al comma 1 non esime il titolare della autorizzazione dall'adottare, comunque, tutte le ulteriori misure idonee ad evitare danni a terzi.

Art.15

Avvio del servizio. Sospensione

1. E' fatto obbligo di attivare l'esercizio entro 6 mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione ovvero della sua volturazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità (es. sfratto esecutivo non per morosità, danni all'immobile causati da calamità naturali o incendio, sgombero o demolizione coattiva dell'immobile, malattia documentata, lutto, altri casi analoghi) , pena la decadenza della titolarità della medesima autorizzazione;
2. Il titolare deve dare notizia al Comune almeno dieci giorni prima dell'inizio della sospensione dell'attività, qualora essa debba protrarsi per più di un mese.
3. L'attività non può essere sospesa per più di novanta giorni consecutivi nel corso dell'anno solare. La sospensione per periodi superiori può essere autorizzata, su richiesta dell'interessato, per motivi di necessità o per altre gravi ragioni da documentare.

Art.16

Trasferimento di esercizio

- 1) Il trasferimento dell'esercizio nell'ambito del territorio comunale è subordinato all'ottenimento di apposita nuova autorizzazione. Le relative istanze devono essere presentate secondo le modalità e il contenuto di cui all'Art. 9 ed essere corredate dell'allegato previsto alla lettera "c" del comma 1 dell'Art. 10, ed integrati, se del caso, dagli elementi di cui al comma 2 del medesimo articolo.
- 2) Se il trasferimento dell'esercizio è accompagnato dal trasferimento in gestione (affitto di azienda) od in proprietà (cessione) dell'esercizio ovvero dal conferimento dell'esercizio a società neocostituita, l'istanza dovrà altresì essere corredata dalla documentazione prevista all'Art.10, c.1, lett. "a", "b":
- 3) Il trasferimento dell'esercizio all'interno del territorio comunale, è inoltre subordinato al rispetto dei limiti di distanza previsti all'Art. 7 e del requisito della superficie minima di cui all'Art 6, c.1, lett. "g".

- 4) Gli esercizi esistenti possono trasferirsi nell'ambito del territorio comunale senza tener conto delle distanze minime solo in caso di sfratto esecutivo.
- 5) A coloro che intendono esercitare l'attività in locali già adibiti ad attività di barbiere, parrucchiere per uomo o donna, potrà essere concessa in deroga l'autorizzazione per il subentro nell'attività senza tener conto della distanza minima.

Art.17

Subingresso

- 1) Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'intero esercizio, a seguito rispettivamente di affitto di azienda o cessione, ovvero il conferimento dell'esercizio a società neocostituita, comporta di diritto al trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio, il subentrante sia in possesso dei requisiti prescritti alle lettere "a" e "b" dell'Art. 6, sia stata conseguita la qualificazione professionale prescritta e siano ancora sussistenti i requisiti di cui alla lett. "d" Articolo citato.
- 2) Il subentrante per atto tra vivi o la società cui contestualmente alla costituzione, sia conferita una azienda per l'esercizio dell'attività, può nelle more della volturazione del titolo comunale, continuare l'attività medesima, purché sia già in possesso dei predetti requisiti soggettivi, siano rimaste immutate le condizioni di fatto sulla base delle quali l'Azienda Sanitaria Locale ha rilasciato il proprio nulla osta e sempre che sia stata preventivamente richiesta la volturazione dell'autorizzazione.
- 3) Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 2, l'istanza dovrà essere corredata con:
 - a) copia conforme dell'atto, debitamente registrato, di cessione, affitto o conferimento di azienda;
 - b) dichiarazione da cui risulti che non sono state apportate modificazioni ai locali, alle attrezzature e alle suppellettili destinate allo svolgimento dell'attività, nonché ai procedimenti tecnici usati in detta attività.
- 4) Entro sei mesi dall'avvenuta cessione, locazione o conferimento di azienda da parte di soggetto già intestatario di autorizzazione, il subentrante è tenuto a presentare al Comune l'istanza di volturazione in proprio capo del titolo autorizzativo, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa. Al fine di evitare l'elusione della perentorietà del termine, gli ulteriori eventuali trasferimenti non determinano l'interruzione del medesimo.
- 5) Nel caso in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione di un esercizio (affitto di azienda) l'autorizzazione rilasciata al subentrante è valida fino alla data in cui ha termine la gestione. Qualora il dante causa non provveda a richiedere la reintestazione in proprio capo dell'autorizzazione entro il termine di cui al comma 4, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di titolarità della medesima autorizzazione.
- 6) Nel caso di invalidità, morte o intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare dell'autorizzazione, l'imprenditore iscritto all'albo Provinciale delle imprese artigiane, il coniuge, i figli maggiorenni o minori emancipati, il tutore di figli minorenni, che abbiano ottenuto la conservazione dell'iscrizione a detto albo, possono riavviare l'attività sospesa solo dopo aver chiesto, entro sei mesi dall'evento, l'intestazione dell'autorizzazione per un quinquennio o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni. L'attività può essere riavviata anche in mancanza del requisito della qualificazione professionale posseduto dall'invalido, deceduto, interdetto o inabilitato, purché venga previamente comprovato che l'attività è esercitata

da persona qualificata. Decorso il quinquennio , ovvero al compimento della maggiore età dei figli minorenni, l'autorizzazione decade di diritto , salvo che l'intestatario non comprovi il possesso di tutti i requisiti soggettivi.

- 7) Il subentrante nell'azienda per causa di morte che non rientri nell'ipotesi disciplinata al comma 6 e che sia sprovvisto dei requisiti di cui alle lettere "a" e "c" dell'Art.6, ha, pur nelle more del conseguimento dei medesimi requisiti, facoltà di continuare l'attività solo dopo aver chiesto, entro sei mesi dall'evento, apposita autorizzazione e purché venga comprovato che l'attività è esercitata da persona qualificata. A tal fine l'istanza di subentro nell'autorizzazione è corredata da idonea documentazione comprovante la qualità di erede legatario, dalla dichiarazione di cui alla lett. "b" del comma 3 e dalla certificazione comprovante che l'attività è esercitata da persona qualificata. Decorso il triennio, il titolare dell'impresa, qualora risulti ancora sprovvisto di tutti i requisiti soggettivi, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa. Le disposizioni di questo comma si applicano anche in caso di donazione dell'azienda.

Art.18

Modificazioni nell'impresa

- 1) Le modificazioni delle società e delle imprese individuali devono essere comunicate al Comune entro sessanta giorni dal loro verificarsi.
- 2) Le modificazioni intervenute nella società titolare di autorizzazione non danno luogo al rilascio di una nuova autorizzazione, ma comportano la necessità della:
 - a) annotazione in calce al titolo autorizzativo nel caso di mutamenti nella rappresentanza legale;
 - b) sostituzione del titolo nel caso di modificazione della denominazione o ragione sociale ed in caso di trasformazione di una società in un'altra dei tipi previsti dalle leggi vigenti;
 - c) comunicazione, d'ufficio, alla competente A.S.L., nei casi di cui alla precedente lettere "a" ai fini dell'aggiornamento del nulla osta precedentemente rilasciato, e "b" ai fini del rilascio del parere sanitario;
 - d) alla comunicazione, redatta in carta semplice, è obbligatorio allegare il titolo autorizzativo originario, copia conforme dell'atto modificativo, nonché, se del caso, copia del certificato attestante il possesso dei requisiti di qualificazione professionale rilasciato dalla competente Commissione Provinciale per l'artigianato.

ART.19

Modifiche ai locali, ai procedimenti, alle misure di sicurezza

1. In caso di rinnovo dei locali adibiti all'esercizio dell'attività mediante mutazione della disposizione dei vani, rifacimento degli impianti elettrici e termoidraulici, installazione di ulteriori e/o diverse apparecchiature od altri mezzi tecnici, nonché in caso di mutazione dei procedimenti di lavoro, dei mezzi di sicurezza e protezione della salute degli addetti e dell'utenza, è fatto divieto di proseguire l'attività sino al rilascio di nuovo nulla osta igienico-sanitario di cui all'Art.11.
2. Ai fini di cui al comma 1, dovrà essere data preventiva comunicazione al Comune, corredata di:
 - a) nuovo elaborato tecnico di cui all'Art.10, c.1, lett. "c" qualora le intervenute modificazioni attengano anche ai locali;
 - b) titolo autorizzativo originale, utile alla sostituzione dello stesso;

L'ufficio Comunale ricevente, provvederà all'inoltro delle citata documentazione alla competente documentazione.

3. In allegato alla comunicazione di cui al comma 1 dovrà essere prodotta copia, con la dimostrazione dell'avvenuta presentazione al Settore Urbanistica, della denuncia di inizio attività o della istanza di concessione edilizia, quando occorra ai sensi della vigente normativa edilizio-urbanistica;

Articolo 20

Commissione consultiva comunale

1. La Commissione consultiva comunale, prevista dall'Art. 2 bis della Legge 14.02.1963, n°161, come modificata dalla Legge 23.12.1970, n° 1142, è nominata dal competente organo comunale preposto dalle norme statuarie.
2. In caso di mancata designazione, da parte degli enti ed associazioni interessate d effettuarsi entro 15 giorni dalla richiesta del Comune, con lettera raccomandata, la designazione sarà effettuata autonomamente dal competente organo comunale preposto dalle norme statuarie per la nomina della Commissione.

Art.21

Compiti della Commissione consultiva comunale

1. La Commissione consultiva comunale esprime pareri obbligatori ma non vincolanti nei seguenti casi:
 - a) domande di nuove autorizzazioni;
 - b) domande di trasferimento dei laboratori esistenti in altra zona;
 - c) domande di modifica o di aggiunta di una nuova tipologia in un laboratorio preesistente;
 - d) sospensioni dell'attività per più di 3 mesi nell'arco dell'anno solare;
 - e) revoca dell'autorizzazione nei casi previsti dai successivi articoli;
 - f) domande di subingresso in un'attività preesistente se vengono richieste modificazioni dell'autorizzazione.
2. La Commissione dovrà essere sentita nel caso di modifica o revisione del presente regolamento. Il Presidente potrà sottoporre all'esame della Commissione quegli argomenti che l'Amministrazione comunale ritenesse utili per una corretta gestione dello specifico comparto.
3. Le domande devono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse all'Ufficio protocollo del Comune.
4. Nel caso in cui la domanda fosse presentata incompleta, si considererà valida la data di presentazione del documento che successivamente la completerà.

Art.22

Funzionamento della Commissione consultiva comunale

1. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti convocati per iscritto 8 giorni prima della riunione. I pareri

sono adottati con la maggioranza dei voti espressi dai presenti e , in caso di parità prevale il voto del Presidente.

2. Funge da Segretario della Commissione un impiegato comunale designato dal Capo Servizio.
3. In caso di dimissioni o perdita dei requisiti, decesso o assenza ingiustificata per oltre tre sedute consecutive di uno o più rappresentanti di cui al 2° comma del precedente articolo 5 si dovrà provvedere alla sostituzione. La designazione del nuovo rappresentante spetta all'organizzazione che aveva provveduto alla prima designazione.

Art.23 Ricorsi

1. Il provvedimento dell'Autorità Comunale di diniego dell'autorizzazione deve essere motivato e notificato al richiedente entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.
2. Contro i provvedimenti dell'Autorità Comunale di diniego o di revoca dell'autorizzazione è ammesso ricorso secondo le disposizioni delle leggi vigenti, al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla loro notificazione.

Art.24 Tariffe

1. Le tariffe, per le singole prestazioni, dovranno essere esposte al pubblico in modo chiaro e ben visibile.

Art.25 Orario

1. Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali sono stabiliti con provvedimento della competente Autorità Comunale, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.
2. Gli orari saranno determinati a fasce temporali entro le quali gli operatori potranno stabilire il proprio orario con un minimo di 3 ore mattutine e 3 ore pomeridiane.
3. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di comunicare l'orario stabilito all'Autorità Comunale e di esporre lo stesso in maniera ben visibile dall'esterno del negozio.
4. E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario.

Art.26 Responsabilità nell'esercizio del servizio

1. Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio del servizio sono imputabili unicamente al titolare della licenza.

Art.27 Reclami

- 2) Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al Comune che, esperiti gli accertamenti del caso, avvia, ricorrendone le circostanze, il procedimento sanzionatorio previsto dal Regolamento.

Art.28 Controlli

1. Gli Agenti di Polizia Municipale e della forza Pubblica, incaricati della vigilanza sulle attività previste dal presente Regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio in cui si svolgono le attività suddette.

Art.29 Sanzioni

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscono un reato contemplato dal Codice Penale ovvero da leggi o regolamenti generali e speciali, sono accertate e soggette alle sanzioni previste dall'rt.106 del R.D. 3 Marzo 1934, n°383, e successive modificazioni, nonché ai sensi della Legge 24 Novembre 1981, n°689.

Art.30 Repressione dell'abusivismo

1. La competente Autorità Comunale ordina in via immediata la cessazione delle attività quando questa sia esercitata senza autorizzazione.
2. Decorsi 10 giorni dall'ordinanza, qualora la stessa non venga eseguita, l'Autorità Comunale dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato e la trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria.

Art.31 Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione Comunale per l'esercizio di barbiere e parrucchiere, può essere sospesa per violazione delle disposizioni vigenti in materia.
2. La revoca dell'autorizzazione è disposta, qualora vengano meno i requisiti soggettivi od oggettivi che ne hanno determinato il rilascio. La medesima è dichiarata decaduta qualora il titolare non dia inizio all'attività entro sei mesi dalla conseguita autorizzazione o l'abbia sospesa per più di tre mesi senza preventivo benestare dell'autorità comunale.
3. I relativi provvedimenti sono notificati al titolare entro sessanta giorni.

Art.32 Rinuncia alla autorizzazione

1. Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio dell'attività, deve presentare comunicazione scritta al competente Ufficio Comunale, restituendo l'Autorizzazione.

Art.33

Effetti conseguenti a rinuncia, sospensione, revoca o decadenza della licenza

1. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza o revoca dell'autorizzazione.

Art.34

Numero degli esercizi

1. In considerazione della popolazione residente alla data dell'entrata in vigore del regolamento, nonché della popolazione fluttuante risultante a tale data, in rapporto alle autorizzazioni presenti sul territorio, il numero di esercizi di barbiere e parrucchiere nel Comune non deve superare complessivamente il rapporto 1 ogni 450 abitanti residenti.
Il rilascio di nuove autorizzazioni diventate libere per chiusura senza subentro dell'attività, potrà essere temporaneamente bloccato nel caso in cui il predetto rapporto risulti turbato, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, sentita in merito la Commissione consultiva, e le organizzazioni di categoria.

Art.35

Norme transitorie

1. Le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di "parrucchiere per uomo" e di "parrucchiere per signora" già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono convertite di diritto in quella di "parrucchiere". Resta inteso che tale nuova autorizzazione sarà da considerarsi unitaria rispetto al limite di cui all'Art.34.

Art.36

Abrogazione norme precedenti

1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali riguardante la materia.

Art.37

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'albo pretorio nei modi e termini di legge.